

SCHEMA DI CONVENZIONE

Servizio di pronto soccorso H24, servizio di assistenza veterinaria specialistica extra L.E.A, nonché trasporto, ricovero mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario ai randagi non di proprietà privata feriti e/o malati. CIG: _____

L'anno 2024, il giorno del mese di , nella sede municipale del Comune di Massafra sono presenti:

-da una parte il Comune di Massafra (C.F. 80009410731), in persona dell'Ing. Giuseppe Iannucci Dirigente della 6^a Ripartizione Settore Ambiente, ecologia, Randagismo, giusto decreto sindacale n. ____ del _____, domiciliato per la sua carica presso detto Comune, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

- dall'altra parte il dott. _____, nato a ----- (TA) il ----- e residente in ----- alla via -----

nella sua qualità di ----- della ----- con sede in ----- alla via -----

Premesso che:

- La legge n. 281 del 14.08.1991 avente per oggetto “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (c.d. legge sul randagismo) promuove e disciplina l'attività di tutela degli animali di affezione, in una corretta convivenza tra uomo e animale ed allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- L'art. 4 della stessa legge individua le competenze dei Comuni, i quali, singolarmente o in associazione, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge quadro nazionale;
- la Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1223 del 4.07.2013 disciplina le “Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli art. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del Fenomeno del Randagismo (Allegato 1);
- il DPCM 12 gennaio 2017 allegato 1 dispone la Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, allegato 1 Programma D9 e D13 “Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione”.
- In attuazione della suddetta Legge quadro, la Regione Puglia, con propria L.R. n. 2/2020 avente per oggetto “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)” ha inteso individuare le modalità necessarie, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto ed equilibrato rapporto uomo — animale — ambiente, e in particolare:
 - l'art.4 comma 1 lett. g) in tema di competenze dei Comuni prevede “i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie”;

- la L. R. Puglia del 7 febbraio 2020 n. 2 all'art 5 disciplinante l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di dotazione e gestione dei canili sanitari, strutture nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti e dove i servizi veterinari della ASL provvedono a erogare le prestazioni previste all'articolo 15, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla succitata legge regionale in attuazione della legge quadro nazionale;
- l'art. 12 recupero cani e dei gatti randagi al comma 3 recita che *“i cani feriti, o che a giudizio del medico veterinario della Asl, abbiano necessità di Cure, vengono trasferiti in una struttura veterinaria indicata dall'autorità comunale competente per territorio, ovvero da organi di polizia.”*
- il protocollo d'intesa del 14 luglio 2023, sottoscritto tra il Dipartimento SIAV – A Asl e i Comuni aderenti di Massafra, Palagianò e Mottola avente ad oggetto *“erogazione delle prestazioni sanitarie sui cani e gatti vaganti recuperati sul territorio di Mottola, Massafra e Palagianò, previste dalla L.R. Puglia del 7 febbraio 2020 n. 2, presso l'ambulatorio veterinario Asl da realizzarsi all'interno dell'Ospedale civico Umberto I di Mottola”.*
- il regolamento di Giunta Regione Puglia del 19 dicembre 2023, n. 14 avente ad oggetto *“Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 febbraio 2020 n. 2 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione”*, statuente i requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari delle strutture di ricovero, di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 2/2020;

Atteso che:

- In ragione della vigente normativa, le spese necessarie ad assicurare il benessere e la salute dei cani vaganti sul proprio territorio ricadono sul Civico Ente;
- Il Comune di Massafra non dispone di strutture e personale sufficienti per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela dei cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a terzi che dispongono di tali strutture;
- che il Comune di Massafra con determina R.G. n. _____ del _____ ha pubblicato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per acquisizione della disponibilità ad essere invitati alla procedura comparativa di offerte per l'affidamento diretto del servizio di pronto soccorso veterinario h24, del servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a (competenze sanitarie in capo al servizio veterinario asl giusta all'allegato nr 1 della delibera di gr n 1223 del 4.07.2013), nonchè trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi (cani e gatti) non di proprietà privata, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale da espletarsi attraverso la piattaforma telematica *“Traspare della cuc unione dei Comuni di Crispiano, Massafra e Statte”* alla quale gli interessati all'avviso dovevano presentare istanza di iscrizione, propedeutica all'invito a presentare offerta;
- che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. _____ del _____, veniva aggiudicata la procedura per l'affidamento del servizio di pronto soccorso veterinario h24, del servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a (competenze sanitarie in capo al servizio veterinario asl giusta all'allegato nr 1 della delibera di gr n 1223 del 4.07.2013), nonchè trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi (cani e gatti) non di proprietà privata, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale. CIG _____, al primo classificato, l'operatore economico _____.
- con il presente atto si addiviene alla stipula della Convenzione di incarico professionale del servizio di pronto soccorso veterinario h24, del servizio di assistenza veterinaria specialistica extra l.e.a (competenze sanitarie in capo al servizio veterinario asl giusta all'allegato nr 1 della delibera di gr n 1223 del 4.07.2013), nonchè trasporto, ricovero, mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi (cani e gatti) non di proprietà privata, rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale – CIG: _____, ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 — Finalità

La Convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di salute e di vita degli animali randagi e la salvaguardia delle esigenze sanitarie, in attuazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Art.2 — Oggetto

Il servizio ha per oggetto il pronto soccorso H24, servizio di assistenza veterinaria specialistica extra L.E.A, nonché il servizio di trasporto, ricovero mantenimento, cura e stallo per il tempo necessario di randagi non di proprietà privata feriti e/o malati

L'operatore economico incaricato del servizio dovrà provvedere al prelievo e/o recupero, al trasporto e alla cura dei gatti/cani malati e/o feriti che si trovano sul territorio comunale, mediante ambulanza veterinaria o automezzo omologato ed autorizzato come per legge per il trasferimento degli animali - nonché alla cura dei cani/gatti malati e/o feriti, che potranno essere accompagnati presso la struttura affidataria dai rappresentanti del Servizio Veterinario ASL con propri mezzi o da referenti delle Associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n) della Legge Regione Puglia n. 2/2020, con mezzo omologato ed autorizzato come per legge per il trasferimento degli animali, che soccorrono gli animali sul territorio di Massafra previa interlocuzione con i Servizi Veterinari della ASL che attestino la reale necessità del ricovero dell'animale presso la struttura veterinaria convenzionata. In mancanza di tale attestazione l'Ente non si farà carico delle spese di ricovero e permanenza presso la struttura convenzionata.

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di pronto soccorso 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con proprio idoneo personale per il pronto intervento garantendo l'intervento di soccorso entro 60 (sessanta) minuti dalla richiesta di intervento.

Agli animali dovranno essere fornite tutte le cure e l'assistenza necessaria, nonché le indagini diagnostiche utili.

La convenzione deve riguardare inoltre l'assistenza sanitaria extra L.E.A. di cani e gatti presenti all'interno delle strutture rifugio convenzionate con il comune di Massafra non rientrante nella competenza del Servizio Veterinario ASL e negli obblighi contrattuali del gestore.

Per ogni singolo animale preso in carico, l'aggiudicatario dovrà compilare una cartella clinica con tutte le indicazioni riguardanti il riconoscimento dell'animale (microchip, sesso, specie, razza, colore, peso) e i referti delle prestazioni mediche eseguite sull'animale sottoposto a cure.

L'aggiudicatario del servizio dovrà:

- Disporre, a titolo di proprietà o non, nell'ambito del territorio provinciale, di una struttura veterinaria in grado di assicurare il suddetto servizio, dotata di apparecchiature idonee a garantire la stabilizzazione dell'animale, ed in particolare, dei seguenti presidi e requisiti:
- Locale adibito e autorizzato ASL a svolgere le procedure di pronto soccorso h24.
- Locale degenza infettivi con almeno 3 box dedicati
- Locale degenza con almeno 2 box dedicati e gabbia per ossigeno terapia sorvegliati e climatizzati.
- Locale per chirurgia
- Laboratorio analisi interno sempre operativo che consente di effettuare esame emocromocitometrico, biochimico e emogas.
- Sala ecografica sempre operativa.
- Disporre a titolo di proprietà o non di un'ambulanza veterinaria o mezzo omologato per gli interventi d'urgenza di trasporto degli animali infermi.
- Strumentazione per la diagnostica radiologica;

- almeno 2 box esterni di adeguate dimensioni o Aree esterne per lo sgambamento dei cani stallati per i periodi previsti a norma dell'art 5 comma 3 della L.R. n. 2/2020

L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi di alta specializzazione chirurgica e cure di patologie gravi, nonché tutte le altre pratiche e cure escluse dai compiti propri del servizio veterinario regionale, che possono consistere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) in:

1. esami di laboratorio (sangue, urine, etc.);
2. esami diagnostici strumentali (radiografie, ecografie, ecocardiografie, etc.);
3. visite specialistiche
4. interventi chirurgici e ogni altro intervento necessario a garantire la buona salute degli animali (ad es. per tumore mammario, osteosintesi, amputazione arto, pneumotorace, ricostruzione diaframma);
5. terapia intensiva con box ossigeno;
6. degenza con osservazione medica h24;
7. possesso di almeno 2 box ricoveri esclusivamente riservati per l'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione, climatizzati e sorvegliati h24 da medici veterinari per la degenza e l'osservazione dei feriti — malati;
8. 3 box ricovero in reparto degenza infettivi;
9. sala chirurgica attrezzata per intervenire in situazioni di urgenza;
10. frigorifero per la conservazione dell'animale in caso di decesso e relativo smaltimento della carcassa.
11. Almeno 2 box esterni di adeguate dimensioni o aree esterne per lo sgambamento dei cani stallati per il periodo di stazionamento in attesa di restituzione al proprietario o affidamento o adozione o trasferimento decorsi i termini nel canile-rifugio convenzionato, come indicato nell'art 5 comma 3 della L.R. n. 2/2020;

Conclusa la visita e le eventuali cure mediche e chirurgiche prestate, l'aggiudicatario procederà a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:

- a) a trattenerlo in degenza, per il tempo necessario alla sua stabilizzazione;
- b) se cane, dopo aver eseguito la profilassi sanitaria obbligatoria, a trasferirlo, entro il periodo previsto a norma dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 2/2020 presso il rifugio convenzionato, avendo cura di recarsi in loco a visitarlo, se necessario;
- c) a dimetterlo.

Gli animali dimessi – con foglio di dimissioni, cartella clinica comprensiva degli esami di laboratorio e delle lastre radiografiche, nonché della prescrizione della terapia farmacologica da effettuare – dovranno:

- se gatti, essere reimmessi sul territorio;
- se cani, se non ricoverati presso il rifugio convenzionato (solo in caso di disponibilità dei posti) ad essere, previa idoneità medico sanitaria re-immessi sul territorio. Il trasporto dei suddetti animali rientra nelle prestazioni che dovrà erogare l'aggiudicatario a sue totali cure e spese.

Art. 3 — Durata ed importo del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 3 (due) ed avrà inizio a decorrere dalla data di consegna dello stesso, che avverrà con atto formale.

Per tutte le illimitate prestazioni in favore dei randagi (cani, gatti) durante il periodo di convenzione, l'Amministrazione comunale corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo onnicomprensivo, a corpo annuo (pari a dodici mesi) pari ad € 25.000,00 annui oltre I.V.A. e/o Cassa Previdenziale, ove applicabile. Pertanto l'importo previsto per anni tre è di € 75.000,00 oltre iva e cap, ove applicabile.

Il pagamento annuale avverrà in due (2) rate semestrali postecipate, a seguito di presentazione della relativa fattura e sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC) rilasciata dalla competente autorità.

Con il suddetto pagamento si intendono compensate le cure, i medicinali, la degenza per il tempo necessario, gli eventuali oneri per il trasporto e ogni e qualsiasi attività svolta a tutela della salute degli animali, nessuna esclusa e non darà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo di sorta in relazione alle prestazioni che si saranno rese necessarie.

Art. 4 — Gestione e organizzazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese per il trasporto dei cani randagi dalla struttura sanitaria al canile sanitario comunale, canile rifugio o, se idonei, alla re-immissione sul territorio, nonché il trasporto presso il territorio di ritrovamento, se trattasi di gatto libero ricoverato.

Art. 5 — Vigilanza e controlli sul servizio

All'Ente comunale è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'aggiudicatario.

Qualora l'Ente accerti, in sede di verifica e controllo, violazioni ed inadempienze a carico della struttura veterinaria appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, prodromica ai provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato dell'Ente avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

Art. 6 — Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni in qualsiasi modo correlati al servizio di cui trattasi, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è l'unico e direttamente responsabile.

Il Comune di Massafra è, pertanto, tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, provocati nel corso di svolgimento del servizio in oggetto e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 7 Risoluzione del contratto e cause di decadenza

Il Comune di Massafra potrà risolvere la presente Convenzione senza oneri a proprio carico, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:

1. non provveda, entro 30 giorni dall'invito, a sottoscrivere la presente Convenzione;
2. non ponga rimedio, entro il termine assegnatogli, alla terza inadempienza contrattuale contestatagli e non giustificata;
3. venga dimostrato, in sede di controllo, il possesso di requisiti oggetto di autocertificazione falsi o non rispondenti a quanto dichiarato.

Art. 8 - Sanzioni pecuniarie

La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente Convenzione comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata, che potrà essere irrogata anche attraverso la trattenuta del relativo importo dal canone del servizio.

Eventuali ulteriori spese sopportate dall'Amministrazione per inadempienze dell'aggiudicatario saranno sempre e comunque trattenute dal canone del servizio.

L'irrogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione della norma prevista per la risoluzione contrattuale.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Pena la nullità assoluta della Convenzione, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la struttura veterinaria si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. A tal fine l'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 10 – Codice comportamentale e Patto d'Integrità

L'appaltatore dichiara di ricevere il codice di comportamento adottato dal Comune di Massafra con D.G.C. n. 267 del 26/09/2023 e del Patto d'integrità allegato ai documenti di gara e di attenersi alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 11 – Tutela delle persone – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente Disciplinare entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Art. 12 – Modalità di risoluzione delle controversie

In caso di controversia inerente l'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a risolvere bonariamente la stessa, fatto salvo, nel caso d'impossibilità a definirla in tal modo, il ricorso all'autorità giurisdizionale competente del foro di Taranto.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito nella presente Convenzione, le parti rimandano alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili alla fattispecie, ed in particolare alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della Convenzione nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione della Convenzione stessa.

La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso, a norma di legge, ai sensi del D.P.R. 131/1986. La presente è esente, invece, dei diritti di segreteria in quanto non inclusa nella tabella "D" allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 modificata dalla legge 20 ottobre 1987 n. 440.

L'imposta di bollo, l'eventuale imposta di registrazione ed altre inerenti o future sono a totale carico dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE 6^ Ripartizione _____

L'OPERATORE ECONOMICO _____